

**Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento
del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari
(D.R. n. 294 del 8 maggio 2013)**

**ART. 1
OGGETTO**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina, previsto dalla vigente normativa nazionale e dall'articolo 18 dello Statuto di autonomia dell'Università, nonché le regole per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari in servizio presso l'Ateneo.

**ART. 2
FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA**

1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori dell'Università in relazione ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura, esprimendo in merito un parere conclusivo e vincolante.

2. Il Collegio è composto da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori a tempo indeterminato confermati, in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni; un professore ordinario, un professore associato confermato e un ricercatore a tempo indeterminato confermato, aventi i medesimi requisiti previsti per i componenti effettivi e appartenenti ad un diverso dipartimento, fanno parte del Collegio in qualità di componenti supplenti.

3. I componenti del Collegio sono designati dal Senato accademico a maggioranza assoluta; sono nominati con decreto rettorale, restano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.

4. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti tra i professori ordinari nella prima seduta del Collegio, convocata dal Rettore o da un suo delegato.

5. Qualora un componente del Collegio cessi anticipatamente, per qualsiasi motivo, dalla carica, il Senato accademico provvede alla sua sostituzione nella prima seduta utile con le medesime modalità di cui al comma 3.

**ART. 3
FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA**

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa. Il Collegio pertanto opera, nei procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli componenti appartenenti alla categoria dei professori ordinari; nei procedimenti relativi a professori associati, con la presenza dei soli componenti appartenenti alle categorie dei professori ordinari e associati; nei procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza di tutti i componenti.

2. Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal componente supplente, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente:

- a) nel caso appartenga allo stesso dipartimento ovvero allo stesso settore scientifico-disciplinare del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
- b) nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado, coniugio o convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

4. In caso di astensione del presidente le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario più anziano in ruolo.

5. I componenti del Collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

6. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto degli uffici dell'area affari generali e legali.

ART. 4

ILLECITI DISCIPLINARI E SANZIONI

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono previsti dalla vigente disciplina di legge.

2. Le sanzioni che possono essere inflitte, in conformità alla normativa vigente, sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
- c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.

3. Le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

4. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, la stessa comporta, oltre alla perdita degli emolumenti e dell'anzianità di servizio, anche l'esonero dall'insegnamento e dalle funzioni accademiche. Il professore o ricercatore incorso nella sanzione medesima non può essere nominato Rettore o Direttore di dipartimento per i dieci anni successivi.

ART. 5

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.

2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, li annota immediatamente in un registro riservato; avvia tempestivamente gli accertamenti preliminari e provvede, non oltre trenta giorni dall'annotazione, alla contestazione degli addebiti mediante lettera raccomandata a.r., raccomandata a mano o PEC, fissando un congruo termine per la presentazione, da parte dell'incolpato, delle proprie deduzioni e per la sua convocazione per la difesa. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il professore o il ricercatore sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti procede all'irrogazione della sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, entro trenta giorni dalla annotazione della conoscenza dei fatti e svolti gli accertamenti preliminari, provvede alla contestazione degli addebiti, secondo le modalità indicate al precedente comma 2, e trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.

4. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti esprime parere motivato, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, con deliberazione adottata senza la rappresentanza degli studenti e dei dottorandi, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal Collegio di disciplina.

6. Il provvedimento è notificato ai soggetti interessati.

7. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 5 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è inoltre sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

8. Il procedimento disciplinare si estingue altresì quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto del procedimento medesimo sia stato compiuto.

ART. 6

SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il Rettore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

ART. 7

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento e deve essere riattivato entro i termini di legge da quando l'Università ha avuto notizia della sentenza definitiva, all'esito di apposito interpello dell'interessato.
2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono regolamentati dall'articolo 653 c.p.p.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.
2. I rapporti tra gli illeciti, oggetto del presente regolamento, e le violazioni del Codice etico sono disciplinati dall'articolo 17 del Codice etico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 254 del 7 maggio 2012, al quale si fa rinvio.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto rettorale di emanazione dello stesso ed è pubblicato nel sito web dell'Università.